


COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

*Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.*

*Data: 15/04/2009*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 38

data: 31/03/2009

**OGGETTO: Autorizzazione temporanea a terzi di affidamento in gestione di aree demaniali. Determinazioni e direttive**

L'anno duemilanove addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18,00 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Avv. Luigi Roberto Feline nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì
2) DEGAETANI Luigi	Sì
3) BASSI Donato	No
4) DORIA Massimo	Sì
5) SANTO Luigi Salvatore	No
6) SERAFINI Anna Rita	Sì
7) STELLA Francesco	Sì

Totale 5 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>31.03.2009</u>
Il Responsabile del Servizio URBANISTICA F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che con licenza di concessione demaniale marittima n. 06/2007 la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha rilasciato in data 11.01.2007 a favore del Comune di Melendugno, per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2009, una zona di demanio marittimo della superficie complessiva pari a mq. 8353,92 sita in località "San Foca" allo scopo di mantenere, tra le altre, un'area destinata alla vendita dei ricci di mare su cui insistono n. 8 panche realizzate in muratura di conci di tufo e piano in marmo aventi superficie pari a mq. 6,45 cad., già oggetto di precedente concessione;
- che con deliberazione di C.C. n. 38 del 06.08.2004 si è approvato lo schema di convenzione per l'assegnazione delle panche per la vendita dei ricci in San Foca;
- che nella citata concessione all'art. 13 è espressamente prevista la possibilità di subconcessione degli spazi ottenuti previa formale autorizzazione della Autorità Concedente;
- che con precedente atto questo Ente ha concesso in subconcessione n.4 delle complessive panche;

### PRESO ATTO :

- che in data 25.06.08 la cooperativa "La Folgore" ha fatto istanza a questo Ente per ottenere l'assegnazione di parte della suddetta area con annesse n. 4 panche destinate alla vendita di ricci;
- che l'occupazioni e le attività ipotizzate dagli istanti appaiono conformi al Piano per il Commercio su Aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 24/08;

**RITENUTO** che non sussistano motivi ostativi a detto provvedimento, salvo eventuali provvedimenti dell'Autorità Marittima, in quanto:

- si mantiene in vita la tradizione della vendita del riccio di mare, attrattiva turistica peculiare del territorio;
- la subconcessione comporta un vantaggio economico a favore dell'Amministrazione Comunale derivante dal canone posto a carico del subconcessionario;
- non sussistono altre richieste;

**VISTO** l'art. Art. 17 L.R. n. 17 del 2006 " *Norme transitorie* " che così recita:

*"1. Fino all'approvazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:*

*a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in scadenza;*

*b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà;*

*c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli;*

*d) il rilascio di autorizzazione temporanea per l'affidamento in gestione di aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;*

*e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse all'eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite;*

*f) il rilascio di concessione al sub - ingresso e di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. "*

## CONSIDERATO:

- pertanto di competenza del Comune assentire al rilascio dell' autorizzazione temporanea suddetta, salvo comunque una preventiva comunicazione all'Ufficio demanio;
- opportuno altresì dare alcune direttive in merito ad alcuni aspetti relativi all' autorizzazione al fine di garantire l' effettivo utilizzo di dette aree;

VISTO il parere di regolarità tecnica;  
con voto unanime

## DELIBERA

- di assentire, per quanto di competenza, all' assegnazione temporanea , ai sensi dell' art. 13 della concessione della capitaneria di Porto di Gallipoli n. 06/07 e dell' art. 17 c.1 lett. d) della L.R. n. 17/06, alla cooperativa "La Folgore" di Melendugno n. 4 panchine del litorale di San Foca e precisamente le prime quattro a partire da Nord;
- di stabilire che l' eventuale concessione dovrà rispettare lo schema già approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 38/04 ed inoltre:
  - o la scadenza della stessa non potrà superare la scadenza di quella assegnata al Comune fissata al 31.12.09;
  - o al termine del rapporto il subconcessionario dovrà ripristinare lo status quo ante con l' eliminazione delle eventuali strutture realizzate;
  - o che la concessione sarà subordinata al pagamento dei canoni concessori dovuti dalla subconcessionaria al Comune;
  - o che eventuali allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica dovranno essere effettuati a cura e spese del subconcessionario;
  - o debba comunque essere subordinata agli eventuali assensi dell' Autorità competenti;
- di demandare agli uffici comunali competenti l' attuazione ed il perfezionamento di detta deliberazione con il compimento di tutti gli atti necessari;
- di dare direttive agli uffici che in caso di rinnovo della concessione comunale in scadenza il 31.12.09, eventuali nuovi rilasci o rinnovi di autorizzazione temporanee a terzi dovranno essere subordinate all' attivazione delle attività assentite entro 60 giorni per quelle senza attività edilizie e 150 giorni per quelle con dette opere, termini intesi come perentori e con automatica sanzione della decadenza dell' atto concessorio in caso di violazione.